



COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA

(Provincia di Catanzaro)

REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE IL “SERVIZIO DI CITTADINANZA ATTIVA E IL BARATTO AMMINISTRATIVO”, (art. 118 cost. e art. 24 d.l. 133/2014, convertito in L. n. 164/2014)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 30/11/2015

ESECUTIVO DAL _____

INDICE

	<i>Pag.</i>
TITOLO I - Disposizioni generali	3
Art. 1 - Riferimenti legislativi	“
Art. 2 – Finalità ed ambito di applicazione	“
Art. 3 – Definizioni	“
TITOLO II – Servizio di cittadinanza attiva e Baratto Amministrativo	4
CAPO I – Cittadinanza attiva	“
Art. 4 - I cittadini attivi	“
Art. 5 - Requisiti per l’attivazione degli interventi	“
Art. 6 - Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici	“
Art. 7 - Ulteriori aree di intervento	5
Art. 8 - Proposte di collaborazione	“
Art. 9 - Patto di collaborazione	6
Art. 10 - Il ruolo delle scuole	7
Art. 11 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali	“
Art. 12 - Autofinanziamento	“
Art. 13 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate	“
CAPO II – Il baratto amministrativo	8
Art. 14 – Oggetto	“
Art. 15 - Individuazione dell’importo complessivo e limiti individuali	“
Art. 16 - Identificazione del numero di moduli	“
Art. 17 - Destinatari del baratto	“
Art. 18 - Obblighi del richiedente	9
Art. 19 - Registrazione dei moduli	“
Art. 20 - Obblighi del Comune di San Pietro a Maida verso il richiedente	“
TITOLO III - Forme di sostegno, responsabilità e vigilanza	10
CAPO I – Forme di sostegno	“
Art. 21 - Assicurazione	“
Art. 22 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale	“
CAPO II - Responsabilità e vigilanza	“
Art. 23 - Prevenzione dei rischi	“
Art. 24 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità	“
TITOLO IV - Disposizioni finali e transitorie	11
Art. 25 - Clausole interpretative	“
Art. 26 - Entrata in vigore. Integrazione. Abrogazione	“
Allegato 1 – Modulo di domanda del “baratto amministrativo”	12

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Riferimenti legislativi

L'art.24 della legge n.164 del 2014 "Misure di agevolazioni della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio". Tale norma disciplina la possibilità per i Comuni di deliberare riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di interventi per la riqualificazione del territorio, da parte di cittadini singoli o associati. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzabili, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.

Art. 2 – Finalità ed ambito di applicazione

Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, in attuazione dell'art.118, ultimo comma, della Costituzione e dell'art.24 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, recante "Misure di agevolazioni della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio".

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- a) Beni comuni urbani: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione, per condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura, conservazione, recupero e/o sviluppo, al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
- b) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura ed il recupero dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento.
- c) Comune o Amministrazione: il Comune di San Pietro a Maida nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
- d) Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.
- e) Baratto amministrativo: complesso delle forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, in attuazione dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione e dell'art. 24 del D.L. n. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 Novembre 2014, n. 164, e in riferimento alle quali sono previsti benefici, agevolazioni ed esenzioni tributarie.
- f) Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici: interventi volti alla protezione, conservazione, alla manutenzione e/o recupero dei beni comuni urbani, aree in disuso e degradate o comunque da recuperare e mantenere ed immobili, per garantire e migliorare la loro fruibilità collettiva e qualità che rientrano nelle tipologie di cui all'art.24 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164.
- g) Ulteriori aree di intervento: intervento di cura e di manutenzione dei beni comuni urbani immateriali e digitali.
- h) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani.
- i) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
- j) Servizio civico: l'attività svolta dai cittadini attivi ed avente ad oggetto gli interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani o la loro gestione condivisa.
- k) Aree ed immobili pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi, edifici e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

TITOLO II – Servizio di cittadinanza attiva e Baratto Amministrativo

CAPO I – Cittadinanza attiva

Art. 4 - I cittadini attivi

1. L'intervento di cura e di recupero dei beni comuni urbani secondo quanto previsto dall'art. 24 D.L. n. 133/2014, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 5 del presente regolamento.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di recupero dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.
3. I patti di collaborazione di cui al successivo art.9 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.
4. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.

Art. 5 - Requisiti per l'attivazione degli interventi

1. I cittadini che intendono svolgere servizi e interventi di cui al presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) Essere residenti nel Comune di San Pietro a Maida;
 - b) Età non inferiore ad anni 18;
 - c) Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi;
 - d) Assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater-1 e per i delitti contro la libertà personale.
2. Per le Associazioni e le altre formazioni sociali di cui all'art. 4 secondo comma del presente regolamento i requisiti richiesti sono:
 - Sede legale nel Comune di San Pietro a Maida;
 - Scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune di San Pietro a Maida;
 - Essere iscritte nell'apposito Registro Regionale laddove richiesto dalle normative vigenti (le associazioni sportive dovranno essere regolarmente registrate).
3. I cittadini attivi impiegati nelle associazioni e nelle altre formazioni sociali dovranno possedere, in ogni caso, i requisiti di cui al comma 1.
4. L'attività svolta nell'ambito del servizio civico di cui al presente regolamento non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di San Pietro a Maida.

Art. 6 - Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici

1. Gli interventi dei cittadini attivi avranno carattere occasionale e non continuativo, e saranno finalizzati alla cura o alla gestione condivisa di aree ed immobili pubblici periodicamente individuati dall'amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:
 - integrare o migliorare il servizio di manutenzione garantito dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
 - assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.
2. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di recupero di spazi pubblici e di edifici in disuso e/o degradati.

3. A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare:
- a) Manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;
 - b) Sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali, comprese mulattiere e sentieri;
 - c) Pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza comunale;
 - d) Pulizia dei locali di proprietà comunale;
 - e) Lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici, centri civici, ecc.;
 - f) Manutenzione delle aree giochi bambini, arredo urbano, ecc..

Art. 7 - Ulteriori aree di intervento

Il Comune promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione.

La produzione di servizi collaborativi sociali viene promossa per attivare processi di generazione e cura di beni comuni materiali, immateriali e digitali.

Art. 8 - Proposte di collaborazione

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:
 - a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'amministrazione;
 - b) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento, secondo lo schema di domanda ad esso allegato, Sub. A).
2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1, l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.
3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1, la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi forniti.
4. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.
5. La proposta di collaborazione dovrà indicare:
 - a) Generalità complete del proponente (singolo o associato),
 - b) Possesso dei requisiti richiesti per la specifica attività,
 - c) Servizio a cui si intende partecipare ovvero proposte di attività,
 - d) Servizio da svolgere nell'ambito delle attività,
 - e) Servizi previsti dal presente Regolamento,
 - f) Disponibilità in termini di tempo,
 - g) Eventuali attrezzature da mettere a disposizione.
6. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione degli uffici per UNA PRIMA valutazione TECNICA E FINANZIARIA della proposta stessa in relazione alle linee di programmazione delle attività dell'ente.
7. La struttura procedente, sulla base delle valutazioni acquisite, predispone tutti gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e la sottopone al vaglio della Giunta.
8. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o finanziarie per procedere la struttura lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni, previa informativa alla Giunta Comunale.
9. La proposta di collaborazione è sottoposta al vaglio della Giunta, che definisce anche la tipologia, l'entità e le condizioni per l'applicazione a ciascun servizio della riduzione/esenzione tributaria nei casi rientranti nelle previsioni di cui all'art.24 del D.L.133/2014 e/o le eventuali forme di sostegno del Comune negli altri casi.
10. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude, se necessario ai

sensi del successivo art.9, con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del Responsabile.

11. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito del Comune al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.
12. L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di stabilire un numero massimo di soggetti da coinvolgere nelle attività di cui al presente Regolamento. In tal caso le proposte verranno selezionate utilizzando i seguenti criteri (da intendersi in ordine gerarchico):
 - a. Richieste/proposte presentate da gruppi di cittadini-associazioni stabili e giuridicamente riconosciute;
 - b. Reddito I.S.E.E. del richiedente più basso: al fine di snellire l'iter burocratico i cittadini proponenti dovranno presentare una autocertificazione ad oggetto la quantificazione del reddito I.S.E.E. Gli uffici comunali competenti procederanno in seguito a richiedere la certificazione anche attraverso controlli a campione;
 - c. Ordine di presentazione delle domande al protocollo.
13. In osservanza dei principi ispiratori del presente Regolamento:
 - a) con particolare riguardo ai principi di amministrazione condivisa e cittadinanza attiva;
 - b) nell'ottica di favor normativo verso l'impegno civico da parte dei cittadini e di aiuto concreto da parte dell'Amministrazione a favore delle persone e delle famiglie bisognose;
 - c) per agevolare la programmazione economica dell'ente, dato che l'ammontare totale di agevolazioni tributarie o economiche sarà quantificato unitariamente;

l'Amministrazione può riservarsi la facoltà di prevedere altre forme di sostegno da parte del Comune a favore dei cittadini attivi applicando il presente anche per la compensazione di eventuali altri debiti dovuti da residenti o associazioni al comune a prescindere dal titolo che ha generato tali pendenze. Tali agevolazioni saranno determinate, secondo le modalità indicate nel presente regolamento, dalla Giunta e i cittadini potranno beneficiarne purché in regola con il possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5 del presente Regolamento.

Al fine di evitare la produzione di danni patrimoniali o di altro genere di Responsabilità amministrativa e contabile, la concessione di tali benefici potrà avere luogo soltanto se il progetto di collaborazione, approvato contestualmente dal Comune e dal cittadino attivo, presenterà nel complesso caratteri di economicità in capo all'Amministrazione.

14. La Giunta comunale, entro il termine per l'approvazione del bilancio e la definizione delle tariffe, stabilisce l'importo massimo erogabile sia direttamente a titolo di sostegno a favore dei soggetti coinvolti nelle attività di cui al presente regolamento, o indirettamente a titolo di esenzione tributaria nei casi rientranti nelle previsioni di cui all'art.24 del D.L.133/2014. In tal sede la Giunta definisce nel dettaglio anche i criteri e le quantificazioni su base oraria dei lavori da svolgere.

Art. 9 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente regolamento.
2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
 - e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e recupero dei beni urbani, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 19 e 21 del

presente regolamento nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;

- f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
 - g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare.
3. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per il servizio civico e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
 4. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni impartite.
 5. Con riferimento agli interventi a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
 6. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Art. 10 - Il ruolo delle scuole

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e di recupero dei beni comuni e per le attività di servizio civico.
2. Il Comune collabora con le scuole per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
3. I patti di collaborazione con le scuole possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

Art. 11 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Entro il termine per l'approvazione del bilancio e la definizione delle tariffe la giunta propone al consiglio comunale il montante massimo di quanto compensabile mediante l'attivazione del patto di collaborazione.
2. Le attività svolte nell'ambito del presente regolamento sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni previste dai regolamenti tributari vigenti.
3. Qualora il servizio civico sia svolto da una associazione o formazione sociale in alternativa alla riduzione/esenzione tributaria la giunta può decidere di concedere un contributo per il servizio svolto, per l'importo massimo di quanto dovuto a qualsiasi titolo dall'associazione stessa al comune (affitto di locali non pagato, costi per luce e gas anticipati dal comune ecc...)

Art. 12 - Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le attività di servizio civico a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Il patto di collaborazione può prevedere:
 - a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
 - b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini.

Art. 13 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative e spazi dedicati negli strumenti informativi.

La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni

realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

CAPO II – Il baratto amministrativo

Art. 14 – Oggetto

1. Con il concetto di “baratto amministrativo” si introduce la possibilità di applicare l'art. 1 del presente Regolamento in corresponsione del mancato pagamento dei tributi comunali già scaduti, ovvero di contributi per inquilini morosi non colpevole, offrendo all'ente comunale, e quindi alla comunità territoriale, una propria prestazione di pubblica utilità, integrando il servizio già svolto direttamente dai dipendenti e collaboratori comunali.
2. Tale agevolazione si cumula con altri interventi di sostegno sociale ed è considerata la prima forma di intervento di politica sociale in luogo di beneficenza pubblica, alla quale è possibile accedere in assenza dell'opportunità del “baratto amministrativo”.
3. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e il recupero dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'amministrazione comunale, o nei casi in cui sia sollecitata dai cittadini stessi.
4. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
5. Il presente regolamento in particolare disciplina lo svolgimento del servizio di cittadinanza attiva espressione del contributo concreto al benessere della collettività, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.
6. Il cittadino attivo è esempio per lo sviluppo della coscienza civica, protagonista della realtà comunale, attore dello sviluppo locale.
7. Il “baratto amministrativo” viene applicato, in forma volontaria, ai cittadini che hanno tributi comunali non pagati sino al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda, iscritti a ruolo e non ancora regolarizzati o che hanno ottenuto contributi come inquilini morosi non colpevoli negli ultimi tre anni. I destinatari del “baratto amministrativo” non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comune.

Art. 15 - Individuazione dell'importo complessivo e limiti individuali

Entro il 31 marzo di ogni anno il responsabile Contabile e il responsabile Tributi del Comune di San Pietro a Maida sono chiamati a predisporre un riepilogo dell'ammontare di morosità dei tributi per l'anno precedente, al fine di fissare con atto di Giunta comunale l'importo complessivo del “baratto amministrativo” e salvaguardare gli equilibri di bilancio.

Per l'anno 2016 l'ammontare del “baratto amministrativo” è pari ad € 10.000,00 (diconsi euro Diecimila/00).

Art. 16 - Identificazione del numero di moduli

L'Ufficio Tecnico del Comune di San Pietro a Maida, d'intesa con l'assessorato ai lavori pubblici, predispone un progetto di cui all'art.24 della legge n.164 del 2014 come contropartita dell'importo fissato nell'art. 14 del presente regolamento, al fine di individuare il numero di moduli composto da n. 8 ore ciascuno per l'ammontare complessivo, tenuto conto del valore simbolico di € 60 per ciascun modulo, del limite individuale di € 780,00 per famiglia e dei vincoli previsti dall'art.24 della Legge 164/2014.

Per i morosi non colpevoli residenti in strutture ATC, l'importo è quello previsto a bilancio comunale e il numero di moduli di 8 ore ciascuno è determinato dal rapporto di tale importo e il valore simbolico di € 60.

E' data possibilità al Responsabile dell'Ufficio Tecnico individuare un Tutor, fra i dipendenti del proprio Ufficio, al fine di delegare le attività di coordinamento per la realizzazione del progetto.

Art. 17 - Destinatari del baratto

I destinatari del “baratto amministrativo” sono residenti maggiorenni, con un indicatore ISEE non superiore a € 8.500 e che hanno tributi comunali non pagati, iscritti a ruolo e non ancora regolarizzati, ovvero che hanno ottenuto contributi come inquilini morosi non colpevoli negli ultimi tre anni. Possono presentare domanda compilando l'apposito modello entro il 30 aprile di ogni

anno.

Nel caso in cui l'importo totale delle richieste fosse superiore all'importo complessivo del "baratto amministrativo", la graduatoria privilegerà le fasce sociali più deboli, assegnando un punteggio secondo la seguente tabella:

	Punteggio
ISEE sino a € 2.500	8
ISEE sino a € 4.500	6
ISEE sino a € 8.500	4
Stato di disoccupazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)	3
Stato di cassa integrazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)	1
Persone che vivono sole e sono prive di una rete familiare di supporto	2
I nuclei monogenitoriali con minori a carico	3
I nuclei familiari con 4 o più figli minori a carico	4
Uno o più componenti in possesso di certificazione handicap di cui alla Legge 104/92 art. 3 comma 3 e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute (punteggio per ciascun membro familiare)	2
Morosità non colpevole	3
Assenza di assegnazione di contributi di solidarietà alla data di presentazione della domanda	1

Qualora al termine della scadenza per la presentazione delle domande non fosse stato raggiunto il tetto, la parte restante è assegnata alle eventuali domande che dovessero sopravvenire successivamente, considerando l'ordine temporale della consegna (fa fede la data del protocollo del Comune di San Pietro a Maida, ovvero l'ordine di consegna nel corso della giornata per le domande del medesimo giorno). L'attività assegnata al richiedente del "baratto amministrativo" non può essere svolta se non dal richiedente stesso e non può essere conferita in parte o totalmente a terzi. Il mancato rispetto per 3 volte del calendario delle attività senza giustificato motivo o autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico è causa di decadenza della partecipazione al progetto senza che l'intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto come titolo di credito. I destinatari del "baratto amministrativo" impiegati nelle attività di cui al presente Regolamento saranno provvisti, a cura del Comune di San Pietro a Maida, di cartellino e vestiario identificativo.

Art. 18 - Obblighi del richiedente

Il destinatario del "baratto amministrativo" opera a titolo di volontariato, prestando il proprio supporto in modo spontaneo e gratuito, in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l'ente. E' tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza "del buon padre di famiglia" e a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento delle mansioni affidategli. In particolare, deve comunicare tempestivamente al Responsabile di Servizio o, ove nominato al coordinatore, eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere la propria mansione. Il richiedente offre la propria disponibilità per un monte ore tale da coprire l'intera esigenza del tributo, riconoscendo n. 8 ore di partecipazione al "baratto amministrativo" ogni € 60 di tributo simbolico da versare.

Art. 19 - Registrazione dei moduli

In apposito registro sono riportati i giorni in cui tali moduli di intervento sono esplicati, al fine di conteggiare il monte ore destinato dal singolo "baratto amministrativo". Lo svolgimento delle attività di cui al "baratto amministrativo" può essere compiuto sotto la supervisione di un dipendente comunale incaricato di coordinare i lavori, ovvero in maniera indipendente su indicazione del Responsabile dell'Area Tecnica.

Proprio per il carattere sociale dell'iniziativa, l'espletamento del monte ore può avvenire all'occorrenza anche nei giorni festivi, previa autorizzazione del Responsabile dell'Area Tecnica.

Art. 20 - Obblighi del Comune di San Pietro a Maida verso il richiedente

Il Comune di San Pietro a Maida provvede a fornire gli strumenti necessari per lo svolgimento delle

attività, ivi inclusa una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'art. 16.

Qualora le attività di cui all'art. 1 richiedano competenze particolari e specifiche diverse da quelle possedute dai beneficiari del "baratto amministrativo" purché dichiarate nel modulo di domanda del "baratto amministrativo", il Comune di San Pietro a Maida si impegna a fornire occasioni concrete di formazione e aggiornamento, con modalità da concordare con i richiedenti stessi che sono tenuti a partecipare.

TITOLO III - Forme di sostegno, responsabilità e vigilanza

CAPO I – Forme di sostegno

Art. 21 - Assicurazione

I destinatari del Baratto amministrativo o del servizio di cittadinanza attiva inerente il Baratto amministrativo saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge.

Per quanto attiene alle associazioni o alle formazioni sociali di cui all'art. 4 comma 2, le stesse dovranno provvedere a propria cura agli adempimenti assicurativi necessari.

Il cittadino attivo/associazione risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

Art. 22 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività, i beni strumentali ed i materiali di consumo salvo quanto diversamente stabilito nel patto di collaborazione per prestazioni che necessitano di apposite attrezzature non possedute dal comune.

Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività

CAPO II - Responsabilità e vigilanza

Art. 23 - Prevenzione dei rischi

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per il servizio civico e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni impartite.
3. Con riferimento agli interventi a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Art. 24 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.

I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

TITOLO IV - Disposizioni finali e transitorie

Art. 25 - Clausole interpretative

Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alle attività di servizio civico.

L'applicazione delle presenti disposizioni in modo funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi è espressione di spirito di servizio verso la comunità da parte dei Responsabili chiamate ad applicarle e tale propensione deve essere positivamente considerata in sede di valutazione.

La Giunta comunale, con proprio provvedimento, potrà fornire interpretazioni autentiche alle norme del presente regolamento.

Art. 26 - Entrata in vigore. Integrazione. Abrogazione

Il presente Regolamento Comunale costituisce integrazione delle norme regolamentari di cui ai sotto indicati Regolamenti Comunali:

- Regolamento Comunale disciplinante il Servizio Civico, approvato con deliberazione di C.C. n° 29 del 25/11/2009;
- Regolamento Comunale per la realizzazione di miglioramento del decoro urbano in rapporto pubblico-privato, approvato con deliberazione di C.C. n° 34 del 12/11/2010;
- Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, approvato con deliberazione di C.C. n° 31 del 20/12/2007, successivamente modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n° 8 del 29/04/2010.

Il presente Regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Modulo di domanda del “baratto amministrativo”

Cortese att.ne del Sindaco

Il sottoscritto nato a
..... il
..... codice fiscale e
residente in via a
Invorio, telefono/cell

chiede

di poter partecipare al “baratto amministrativo”, per la copertura del tributo per l’importo pari a €provvedendo a fornire copia della dichiarazione ISEE 2014 (non superiore a € 8.500), del documento di identità e a compilare, ai fini della graduatoria, la tabella sottostante.

Numero di famigliari in cerca di occupazione	
Numero di cassa integrati nel proprio nucleo	
Persone che vivono sole e sono prive di una rete familiare di supporto	
Nucleomonogenitoriali con minori a carico	
Nucleo familiare con 4 o più figli minori a carico	
Numero di componenti in possesso di certificazione handicap di cui alla Legge 104/92 art. 3 comma 3 e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute (punteggio per ciascun membro famigliare)	
Morosità non colpevole	
Contributi di solidarietà già ricevuti a oggi	

A tal proposito, il richiedente precisa che (barrare la risposta con una X):

- 1) è disponibile a operare:
 - a) mattino
 - b) pomeriggio
 - 2) si ritiene:
 - a) idoneo e formato
 - b) non idoneo o non informato (richiedendo pertanto apposito corso di formazione e sulla sicurezza)
- all’espletamento delle attività previste dal “baratto amministrativo” di cui all’art. 1 del Regolamento.

Nel compilare il presente modulo il richiedente conferma di aver preso visione e accettazione del Regolamento.

L’eventuale consenso alla presente domanda è comunicato per iscritto.

Firma

Data